



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 121 del 12 Agosto 2020

LEGGI REGIONALI 11 AGOSTO 2020, N. 25 - 26 E 27 - LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 28
E DECRETI REGOLAMENTO 11 AGOSTO 2020, N. 3 E 4

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 25

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni.....4

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 26

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.....28

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020, N. 27

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.....33

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2020, N. 28

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo.....35

DECRETI – REGOLAMENTO

DECRETO 11 AGOSTO 2020, N. 3/Reg.

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto).....44

DECRETO 11 AGOSTO 2020, N. 4/Reg.

Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).....53

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 32/2 del 5.8.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020 N. 25

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Firmato digitalmente da MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:01:33



Consiglio regionale

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni

CAPO I

Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1

(Modifiche all'art. 7 della l.r. 28/2011)

1. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 è rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici presupponendo anche le analisi e gli accertamenti strutturali effettuati per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 90 del medesimo d.p.r. 380/2001."

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 10/2020)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'art. 37 della l.r. 14/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 del sostituito articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009) le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo, attive" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi";
 - b) alla lettera b) del comma 1 del sostituito articolo 19 della l.r. 6/2009 le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al d.lgs.

2

117/2017 attivi" e le parole "nonché alle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "nonché agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017";

- c) alla lettera d) del comma 1 del sostituito articolo 19 della l.r. 6/2009 le parole "alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo" sono sostituite con le parole "agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi".

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 15/2020)

1. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è abrogata;
 - b) il comma 4 dell'articolo 7 è abrogato;
 - c) il comma 5 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"5. Per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risultino favorire o promuovere l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.";
 - d) al comma 1 dell'articolo 19 le parole ", fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria ove contemplato" sono soppresse.

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 16/2020)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020)

1. Il comma 11 dell'articolo 5 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente:
"11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 un incentivo economico nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura è finanziata con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.".

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente Capo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II

Ulteriori disposizioni

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 22/2020)

1. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 22 (Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè") sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "laurea magistrale in materia economica, economico politica ed economico sociale della Regione Abruzzo" sono sostituite dalle parole "laurea magistrale in economia degli atenei italiani";
 - b) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'annualità 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio."

Art. 9

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 95/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 (Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane) dopo le parole "Comunità montane" sono aggiunte le parole ", Comuni montani, Unioni di Comuni Montani".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 è abrogata
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 è sostituito dal seguente:

"4. Le risorse del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali sono ripartite tra i soggetti di cui al comma 2 nel modo seguente:

 - a) per il 90% sulla base di un avviso pubblico adottato con proprio provvedimento dal competente Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale - Competitività Territoriale della Giunta regionale;
 - b) per il 10% attraverso il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo articolo 48."

4

4. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 è sostituito dal seguente:
"5. L'Avviso pubblico di cui al comma 4, lettera a), indica i criteri di ripartizione, le tipologie di attività e le iniziative finanziabili attraverso le risorse del Fondo."
5. I commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 5 della l.r. 95/2000 sono abrogati.

Art. 10

(Modifiche all'art. 48 della l.r. 95/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 95/2000, dopo le parole "Comunità montane" sono aggiunte le parole ", Comuni montani, Unioni di Comuni Montani".
2. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 95/2000 è sostituito dal seguente:
"4. I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni provinciali, dalle Comunità montane, dai Comuni montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane."

Art. 11

(Istituzione del fondo straordinario per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della "distillazione di crisi")

1. Con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus Covid-19, ai sensi dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6705 del 23 giugno 2020 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 Aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020), la Regione Abruzzo istituisce, per l'anno 2020, un fondo straordinario di euro 400.000,00 per l'erogazione di aiuti integrativi a sostegno della "distillazione di crisi" nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.
2. La Giunta regionale, entro 7 giorni dall'approvazione della presente legge, approva con proprio provvedimento le modalità per la concessione dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal d.m. 6705/2020.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione denominato "Aiuti integrativi a sostegno della distillazione di crisi" iscritte al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2020/2022.
4. La copertura di cui al comma 1 è assicurata con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa dell'investimento di risposta al Coronavirus – CRII. L'utilizzo delle risorse è subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.

Art. 12

(Contributi straordinari ex artt. 28 e 30, comma 8 della l.r. 3/2020)

1. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, i contributi straordinari concessi per l'anno 2020 ai sensi degli articoli 28 e 30, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) e destinati a manifestazioni, eventi, attività associative, sociali e ad interventi per la tutela e valorizzazione di edifici di culto ed al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), si intendono confermati, anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare le manifestazioni e gli eventi a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali dei soggetti beneficiari.
2. La Giunta regionale provvede con deliberazione all'individuazione delle strutture regionali competenti alla concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13

(Modifiche all'art. 32 della l.r. 3/2014)

1. Al comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "in apposito capitolo" sono sostituite dalle parole "in appositi capitoli";
 - b) dopo le parole "delle attività vivaistiche forestali pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per il supporto allo svolgimento di attività amministrative e tecniche afferenti alla forestazione anche attraverso la stipula di convenzioni, cui è destinato il 30% degli indennizzi."

Art. 14

(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2004)

1. L'articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia in possesso dei seguenti documenti:
 - a) licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
 - b) polizze assicurative previste al comma 8 dell'articolo 12 della l. 157/1992;
 - c) tesserino venatorio regionale;
 - d) tesserino di abbattimento;

6

- e) attestato di versamento della tassa regionale di concessione quale parte integrante, ai fini dell'esercizio venatorio, del tesserino regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale ha validità per una stagione venatoria ed è predisposto dalla Giunta regionale. Al rilascio del tesserino provvede la Regione che si avvale della collaborazione degli enti territoriali, degli Ambiti Territoriali di Caccia di residenza anagrafica del cacciatore o di altri soggetti autorizzati. Il tesserino può essere rilasciato in modalità cartacea o telematica e può essere recapitato al domicilio del cacciatore.
 3. Il tesserino venatorio regionale deve riportare le generalità del cacciatore, le specifiche disposizioni inerenti al calendario venatorio regionale, la forma di caccia prescelta e l'ambito territoriale di iscrizione e ammissione, nonché il numero di licenza e associazione di appartenenza.
 4. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di caccia, il giorno di caccia prescelto all'atto dell'inizio dell'attività venatoria nella propria o in altra regione, nonché ogni altra annotazione richiesta in sede di emanazione del calendario venatorio annuale.
 5. La Regione tiene un apposito schedario dei tesserini venatori regionali rilasciati, aggiornato annualmente; nello schedario sono riportate anche le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrogate ai cacciatori, al fine dell'accertamento della recidività.
 6. Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un tesserino di abbattimento, che viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscritti o ammessi. Sul tesserino di abbattimento il cacciatore deve annotare in modo indelebile il numero e le specie dei capi di selvaggina abbattuti, nonché ogni altra annotazione richiesta dall'ATC.
 7. Il tesserino d'abbattimento deve essere restituito al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 15 marzo, compilato secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio regionale."

Art. 15

(Funzionamento del Centro di recupero rapaci e selvatici)

1. Per garantire il regolare funzionamento del Centro di recupero rapaci e selvatici, istituito con legge regionale 8 settembre 1988, n. 73 (Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici), attraverso la prevista assegnazione del contributo annuale, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
 - a) Parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 12, capitolo 141581/1 "Provvidenze annuali in favore del Centro recupero rapaci selvatici – L.R. 25.7.1989, n. 61 e L.R. 12.11.1997, n. 130", in aumento per euro 35.803,00;
 - b) Parte spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 01, capitolo 111413/3 "Spese per la gestione delle Aziende forestali regionali – L.R. 12.4.1996, n. 28 e s.m.i.", in diminuzione per euro 35.803,00.

Art. 16

(Interventi di completamento reti fognarie)

1. Le risorse stanziare sul capitolo 162325/1, piano dei conti 2.03.01.02.000 denominato "Interventi di prevenzione dall'inquinamento e risanamento dei corpi idrici – contributi agli investimenti ad amministrazioni locali", derivanti dalle sanzioni sugli scarichi idrici di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e

destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici come da previsione dell'articolo 136 dello stesso decreto, recepito dalla legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), sono utilizzate per complessivi euro 90.775,50 per assicurare la conclusione degli interventi seguenti, originariamente finanziati a valere sulle risorse della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 70 (Rimodulazione dei fondi stanziati con L.R. 9 settembre 1981, n. 40 "Interventi regionali in attuazione degli articoli 19 e 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650"):

- a) lavori realizzazione di collettori fognari di collegamento al depuratore in località Meta e Pallocco nel Comune di Civitella Roveto;
- b) intervento di completamento della rete fognaria nel Comune di Caramanico Terme.

Art. 17

(Riconoscimento debito fuori bilancio Banda Ultra Larga)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo, per un importo complessivo di euro 455.655,68 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai sensi della Convenzione operativa con la Regione Abruzzo approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 492 del 25 luglio 2014 per garantire la copertura degli oneri relativi all'IVA di cui alle fatture n. 2030180446 e n. 2030180448 del 9.10.2018 del 1° report di rendicontazione per il progetto Banda Ultra Larga (PSR 2007/2013 Misura 3.2.1. azione B) nelle aree rurali bianche C e D del territorio regionale.
2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1 trovano copertura, per un importo complessivo pari ad euro 455.655,68 nelle risorse allocate sul capitolo 101480, Titolo I, Missione 16, Programma 01, codice del piano dei conti 1.04.01.02.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio regionale di previsione 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
 - a) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 01, capitolo 101480/1 denominato "Oneri a carico della regione per l'attuazione del programma di sviluppo rurale_ L.R. 10.08.2010, n. 38, art. 14 " in aumento per euro 56.000,00;
 - b) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 01, capitolo 111417/1 denominato "Oneri derivanti dalla convenzione con il corpo forestale dello Stato – L.R. 26.8.2014, n. 35, art. 31, comma 9" in diminuzione per euro 56.000,00.
4. Il rifinanziamento della legge regionale 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010) sul capitolo 101480 previsto nell'Allegato 2 "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" di cui all'articolo 4 della l.r. 3/2020 è aumentato di euro 56.000,00.

8

Art. 18

(Rafforzamento amministrativo Dipartimento Agricoltura)

1. Al fine di operare il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Agricoltura per l'attuazione e il supporto nella realizzazione di interventi relativi al settore agricolo e a quello agroalimentare attraverso la stipula di convenzioni con Abruzzo Engineering, società in house della Regione Abruzzo, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
 - a) Parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 03, capitolo 102499/9 di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare – L.R. 30.05.1997, n. 53 - Assistenza supporto tecnico al Dipartimento Agricoltura attraverso convenzioni con Abruzzo Engineering" in aumento per euro 100.000,00.
 - b) Parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo 102499/3 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare – L.R. 30.05.1997, n. 53" in diminuzione per euro 100.000,00.

Art. 19

(Iniziative per la promozione turistica del territorio)

1. La Regione, in occasione di eventi e manifestazioni aventi rilevanza nazionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e con qualificati soggetti privati, organizza e sostiene iniziative tese alla promozione turistica del territorio. Per l'anno 2020, tenuto conto del fatto che il "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" non può essere organizzato a causa dell'emergenza Covid-19, alle finalità indicate nel periodo precedente è destinata una parte delle risorse, pari a euro 400.000,00, indicate all'articolo 4 della l.r. 39/2019.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria attraverso la seguente variazione, per competenza e per cassa, sul bilancio regionale di previsione 2020:
 - a) lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo I è diminuito di euro 400.000,00;
 - b) lo stanziamento della Missione 07, Programma 01, Titolo I, è aumentato di euro 400.000,00.
3. Per le annualità successive al 2020, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

Art. 20

(Riprogrammazione economie)

1. La Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione delle economie che derivano dall'assegnazione dello Stato per le agevolazioni alle imprese - d.lgs. n. 112/98, di importo pari ad euro 4.658.046,76 al fine di sostenere e rendere celeri, attraverso le necessarie attività di supporto tecnico amministrativo, gli interventi di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2020 ed all'articolo 2 della l.r. 10/2020 in favore delle imprese danneggiate nell'ambito della pandemia Covid-19, nonché per l'attuazione e la gestione di interventi agevolativi di cui legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in

9

materia di artigianato) in favore delle imprese artigiane e dell'attività di gestione del Fondo Regionale di Garanzia, di cui alla DGR n. 712 del 30 novembre 2009, nonché le relative attività di supporto prestate dalle società in house regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed f) della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2^a modifica).

2. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020/2022 sono apportate le variazioni necessarie per competenza e per cassa nei limiti delle risorse riprogrammate.

Art. 21

(Disposizioni per l'emergenza Covid presso la casa circondariale di Vasto)

1. Al fine di supportare le azioni della Casa-lavoro con sezione circondariale di Vasto finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, la Regione Abruzzo, tramite il Consiglio regionale, concede allo stesso istituto un contributo straordinario di euro 2.500,00.
2. Il contributo di cui al comma 1, pari a euro 2.500,00, trova capienza alla Missione 1, Titolo 1, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 22

(Modifica all'art. 30 della l.r. 3/2020)

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 3/2020 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse complessivamente stanziare sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, sono riservate:
 - a) per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
 - b) per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
 - c) per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/2 del 5.8.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:02:47

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da Lorenzo Sospiri
Data: 2020.08.10 08:25:20 +02'00'



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 32/2 DEL 5 AGOSTO 2020
"Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2000, N. 95

Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane.

Art. 5

(Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge il «Fondo regionale per la montagna», istituito con la L.R. 1° dicembre 1995, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» di seguito denominato semplicemente Fondo.
2. Le risorse economiche del Fondo hanno valore aggiuntivo rispetto al contributi ordinari corrisposti alle Comunità montane, **Comuni montani, Unioni di Comuni Montani**.
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dalle seguenti disponibilità:
 - a) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
 - b) [gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni in materia di caccia, pesca e raccolta dei tartufi, e comunque in misura non inferiore a lire 4.000 milioni];
 - c) eventuali ulteriori finanziamenti specificatamente destinati allo sviluppo della montagna derivanti dal trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea.
4. **Le risorse del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali sono ripartite tra i soggetti di cui al comma 2 nel modo seguente:**
 - a) per il 90% sulla base di un avviso pubblico adottato con proprio provvedimento dal competente Servizio Riforme Istituzionali, Enti Locali, Governance locale - Competitività Territoriale della Giunta regionale;
 - b) per il 10% attraverso il finanziamento dei progetti pilota di cui al successivo articolo 48.
5. L'Avviso pubblico di cui al comma 4, lettera a), indica i criteri di ripartizione, le tipologie di attività e le iniziative finanziabili attraverso le risorse del Fondo.
6. [Con provvedimento di assegnazione da parte del Servizio regionale competente per materia, la parte del Fondo relativa alla lettera a) del comma 4 finanzia, in ciascuna Comunità montana, in tutto o in parte:

- a) Gli investimenti, ivi compresi quelli di iniziativa privata, approvati della Comunità montana, configurabili come interventi di competenza delle Comunità montane, previsti nei Piani di sviluppo socio economici, ovvero in programmi o progetti approvati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle province e dai comuni;
 - b) Gli interventi inerenti l'esercizio associato delle funzioni e la gestione associata di servizi;
 - c) I progetti di sviluppo di interesse sovracomunale, nonché le relative spese generali indicate nei progetti, nei limiti indicati dalla Giunta regionale;
 - d) Le spese necessarie alla elaborazione dei progetti di massima, il loro perfezionamento in progetti esecutivi;
 - e) La redazione e l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico e degli eventuali atti accessori;
 - f) Le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario, statale, regionale ovvero di altri Enti locali;
 - g) La concessione di forme di incentivazione ai residenti nel territorio montano per la compensazione degli svantaggi;
 - h) Le iniziative, i programmi e le attività ricomprese nella presente legge].
7. [Le Comunità possono destinare una quota non superiore al 40% delle risorse loro assegnate, derivanti dall'attribuzione prevista al comma 3, lettera b) del presente articolo, a valere quindi sulle risorse regionali costituenti il Fondo, per la copertura delle spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite].
8. [La Regione definisce annualmente con atto di Giunta le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità a favore del territorio montano. La priorità opera per entità non inferiori:
- a) al 30% per gli interventi in materia di agricoltura e forestazione, ambiente, ecologia, energia, trasporti e viabilità, urbanistica e territorio, turismo, artigianato, piccola e media industria;
 - b) al 20% per i rimanenti settori].
9. [Le percentuali definite al comma 8 sono calcolate al netto dei contributi regionali ordinari corrisposti alle Comunità montane. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta per la montagna di cui al successivo art. 51, può proporre una riduzione delle quote sopra previste sulle singole leggi di spesa, purché adeguatamente motivate.]
10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 16, COMMA 2, L.R. 8 NOVEMBRE 2006, N. 32].
11. [Il Consiglio regionale, decorsi tre anni e su proposta della Giunta regionale, accertato il recupero del deficit strutturale ed infrastrutturale delle zone montane rispetto alla generalità del territorio abruzzese secondo parametri di confronto quantificabili per settore, delibera in riduzione rispetto alle percentuali minime come sopra determinate, anche in modo diversificato per ciascun settore, ovvero conferma le percentuali per il successivo triennio].

Art. 48

Progetti pilota per la valorizzazione dell'ambito montano.

1. La Giunta regionale approva ogni anno progetti pilota di carattere regionale, da finanziarsi con le somme derivanti dall'attribuzione prevista all'art. 5, comma 4, lettera b) della presente legge, utilizzando opportune risorse aggiuntive destinate allo sviluppo delle zone montane ed utilizzando le quote non attribuite alle Comunità montane, **Comuni montani, Unioni di Comuni Montani**.
2. I progetti pilota hanno lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate volte a valorizzare la montagna abruzzese, secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge.
3. La deliberazione regionale di approvazione del progetto pilota deve indicare l'entità del finanziamento e le modalità di gestione del progetto stesso, tenendo conto dell'opportunità di coinvolgere, in maniera integrata, il maggior numero possibile di soggetti istituzionali e di privati.
4. **I progetti pilota possono essere predisposti dalla Regione Abruzzo, dagli Enti pubblici, dalle Amministrazioni Provinciali, dalle Comunità Montane, dai Comuni Montani, dalle Unioni di Comuni montani o da Aziende ed Enti regionali che operano nelle zone montane.**

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 7

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:
 - a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);

- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. In questi casi l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
 4. **L'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 è rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici presupponendo anche le analisi e gli accertamenti strutturali effettuati per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 90 del medesimo d.p.r. 380/2001.**
 5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, e' comunicato contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
 6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 19-bis.
 - 6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica e' rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2014, N. 3

Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo.

Art. 32

(Misure compensative)

1. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco e' rilasciata dal Servizio di cui all'articolo 6, comma 2, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs 42/2004, ed e' subordinata al rimboscimento, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di estensione pari a 1,5 volte l'estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
2. L'obbligo di compensazione non sussiste per gli arbusteti di cui all'articolo 3, comma 5.
3. In alternativa al rimboscimento compensativo e sempre nel caso di superfici trasformate inferiori a duemila metri quadrati e' consentito il miglioramento di boschi degradati di estensione pari ad almeno tre volte la superficie oggetto di trasformazione.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all'opera di rimboscimento o di miglioramento.
5. Il richiedente l'autorizzazione propone, in sede di richiesta della stessa e con apposita progettazione preliminare, gli interventi di compensazione di cui ai commi da 1 a 4. 6. In sede di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata sono prescritte le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di compensazione nonché il valore della polizza fideiussoria che il richiedente deve sottoscrivere a garanzia della effettiva e corretta realizzazione degli stessi.
7. Nel caso in cui il richiedente non abbia nelle proprie disponibilità terreni o superfici boscate idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il dirigente di cui all'articolo 7 quantifica la somma che lo stesso deve corrispondere a titolo di indennizzo in misura non inferiore ai costi necessari per far fronte all'acquisizione della disponibilità dei terreni, all'esecuzione dell'intervento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabilisce le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.
8. Gli indennizzi confluiscono **in appositi capitoli** del bilancio regionale vincolato per la realizzazione di rimboscimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico-forestale, opere di prevenzione degli incendi boschivi, mantenimento ed incremento delle attività vivaistiche forestali pubbliche, **nonché per il supporto allo svolgimento di attività amministrative e tecniche afferenti alla forestazione anche attraverso la stipula di convenzioni, cui è destinato il 30% degli indennizzi.**
9. Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente dai richiedenti la trasformazione non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2019, N. 40

Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni.

Art. 2

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.
2. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima complessiva determinata in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1.
- 2-bis. A decorrere dall'annualità 2020, le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale.**
- 2-ter. La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio.**

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020).

Art. 30

(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. **Le risorse complessivamente stanziare sul capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, sono riservate:**
 - a) per l'anno 2020, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
 - b) per l'anno 2021, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722;
 - c) per l'anno 2022, nella misura del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilità e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana

Sport Invernali, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 5

(Sostegno agli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo)

- [1. Al fine di sostenere l'attivita' degli Agenti di Polizia locale della regione Abruzzo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, eroga un contributo straordinario pari a complessivi euro 1.000.000,00 a favore degli Enti locali finalizzato all'elargizione di una premialita' una tantum per il servizio prestato dagli Agenti nel periodo di emergenza sanitaria indicato nel DPCM 31 gennaio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra gli Enti locali proporzionalmente al numero degli Agenti di Polizia locale in servizio.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della Lr. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.]

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 37

(Sostituzione dell'articolo 19 della Lr. 6/2009 e rifinanziamento del sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')

1. L'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2009), e' cosi' sostituito:

"Art. 19

(Iniziativa per il sostegno alimentare delle persone in stato di poverta')

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire l'inclusione sociale di persone in stato di poverta' o senza fissa dimora, eroga annualmente i contributi, secondo le categorie di seguito elencate:
 - a) **agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) attivi nella regione Abruzzo da almeno due anni, che svolgono attivita' di raccolta gratuita di generi alimentari da aziende del settore e li distribuiscono ad enti o associazioni delle quattro province abruzzesi che sostengono i propri assistiti con pasti o generi alimentari in modo continuativo;**
 - b) **agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 che gestiscono mense per persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo;**
 - c) alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono mense per le persone in stato di poverta' estrema o senza fissa dimora, anche attraverso loro associazioni di volontariato specificamente delegate;
 - d) **agli enti del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 attivi da almeno due anni e alle Caritas diocesane attive nella regione Abruzzo, anche attraverso le loro associazioni di volontariato specificamente delegate, che gestiscono e promuovono "Empori Sociali" per il supporto a persone e nuclei familiari in stato di disagio sociale o poverta' estrema, attraverso la fornitura di beni di prima necessita' ed altre forme di sostegno materiale per rispondere a bisogni di carattere sociale della vita quotidiana."**

2. Al fine di continuare a sostenere l'inclusione sociale di persone in stato di povertà o senza fissa dimora, nel rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato, in osservanza delle modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2009, per l'anno 2020 sono stanziati complessivamente euro 100.000,00. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà", per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 01, Programma 04, capitolo 71528 denominato "Erogazione contributi per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà" per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi già adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 6/2009, conformandoli inderogabilmente a quanto disposto al comma 1.
4. Alla "Cittadella dell'accoglienza", per il sostegno alle ingenti spese sostenute per l'emergenza Covid-19, è concesso un contributo una tantum per l'anno 2020 di euro 20.000,00. La copertura degli oneri è assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza", per euro 20.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 12, Titolo 1, Programma 04, capitolo di nuova istituzione denominato "Emergenza Covid-19 - contributo alla Cittadella dell'accoglienza" per euro 20.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 20.000,00.

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2020, N. 15

Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie.

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
 - a) programmazione a carattere annuale e pluriennale mediante l'adozione di uno specifico atto di ricognizione e fabbisogno dei Centri e degli studi professionali di Medicina dello Sport;
 - b) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste all'articolo 14;
 - c) [promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le Università, con la Federazione Regionale degli Ordini dei medici e con la Federazione Medico Sportiva Italiana];
 - d) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica o di non idoneità, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto agli articoli 10 e 12;
 - e) istituzione del Comitato di Controllo per la Medicina dello Sport, con funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 7
(Idoneità sportiva)

1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, con ammessa certificazione di idoneità all'attività sportiva, sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, nello specifico dal Decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal Decreto del Ministero della Sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita) e successive modificazioni.
2. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche delle aziende sanitarie locali, dalle strutture private autorizzate per la medicina dello sport e dai medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'elenco regionale, operanti presso ambulatori privati e/o studi privati. L'attività certificatoria comporta che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti siano effettuate nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, ovvero dallo specialista in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione.

3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in Medicina dello Sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come sostituito dall'articolo 4, comma 10-septies, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. [La certificazione di idoneità per attività ludico-motoria può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all'ordine dei medici].

Art. 17

(Controllo anti-doping)

1. Allo scopo di impedire e scoraggiare l'uso di sostanze e metodiche dirette a modificare artificialmente le energie naturali ed il relativo rendimento atletico, compromettendo la salute e la dignità di chi le usa e contravvenendo all'etica sportiva, gli adempimenti ed i conseguenti provvedimenti relativi ai controlli anti-doping sono assicurati dalle normative del CONI, in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e attraverso i laboratori anti-doping della FMSI-CONI.
2. È individuato presso l'Unità Operativa Complessa "Laboratorio Analisi Cliniche" dell'azienda ASL di Pescara il laboratorio anti-doping per il controllo degli atleti dilettanti ed amatoriali.
3. I relativi oneri finanziari sono a carico di chi richiede il controllo.
4. La Regione Abruzzo promuove un programma di formazione degli operatori affinché, nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva, siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) e contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano le performance.
5. **Per quelle strutture sportive (tra cui palestre, piscine, ecc.) che risultino favorire o promuovere l'uso di sostanze doping tra i propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19.**

Art. 19

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 comporta, per il soggetto inadempiente, l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatte salve le diverse sanzioni previste da specifiche norme di legge e gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria ove contemplato].
2. L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge viene effettuato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 22

Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè".

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia, intende istituire il Premio regionale "Federico Caffè".
2. Il premio è rivolto agli studenti dei corsi di **laurea magistrale in economia degli atenei italiani** e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato "Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 15.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Istituzione del Premio Regionale "Federico Caffè" per euro 15.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa numero 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 15.000,00.
3. [Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale].
4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 32/2 del 5 agosto 2020 "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 12.

(Esercizio dell'attività venatoria)

(OMISSIS)

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale

Art. 136

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.

DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 9

(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

(OMISSIS)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2001, N. 81

Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2ª modifica.

Art. 7

(Finalita')

1. Il Fondo regionale, nel rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti, e' destinato ai seguenti interventi:
 - a) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 147, COMMA 1, LETT. L), L.R. 31 LUGLIO 2018, N. 23];
 - b) iniziative di studio, ricerca, sensibilizzazione, consulenza, rilevazione ed organizzazione dati e pubblicazione;
 - c) realizzazione di specifici interventi caratterizzati dall'eccezionalità e dalla straordinarietà;
 - d) finanziamento di interventi e progetti ritenuti urgenti e/o innovativi;
 - e) promozione ed incentivazione di azioni di formazione, di aggiornamento del personale regionale, sia con progetti formativi gestiti direttamente che mediante soggetti attuatori, partecipazione ad incontri, tavoli tecnici e gruppi di lavoro previsti dai progetti seguiti;
 - f) oneri connessi all'attuazione di programmi nazionali e comunitari.

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2019, N. 37

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo)

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", e' concesso alla Associazione "Teramo Nostra", nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, par. 1, del TFUE (2016/C 262/01), per l'anno 2019, un contributo di euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2019 nella misura massima di euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali", Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale".
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione regionale 2019-2021 e' apportata, per l'esercizio 2019, la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del nuovo stanziamento denominato "Contributo all'Associazione Teramo Nostra per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento - Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo", per euro 10.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, Capitolo 313140/1 "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 10.000,00.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2019, N. 39

Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti.

Art. 4

(Finanziamento per il festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay)

1. Al fine di sostenere l'organizzazione del "Festival internazionale dell'animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi Cartoons on the Bay" e' autorizzata la spesa di euro 488.000,00 per ciascuna annualita' degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con le risorse di un nuovo stanziamento allocate al Titolo 1, Missione 05, Programma 02 del Bilancio regionale 2019-2021.
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 e' assicurata mediante la seguente variazione di competenza allo stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2019-2021, esercizi finanziari 2020 e 2021:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02 "Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale" capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Finanziamento festival Cartoons on the Bay" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 4, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 488.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Per le annualita' successive al 2021, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli di spesa.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 28

(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)

1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Beneficiario	Importo in euro	Intervento
Santuario San Gabriele	50.000,00	Evento 100 anni della canonizzazione di San Gabriele
Associazione "Come a Betlemme"	20.000,00	Presepe vivente dell'Aquila
Comune dell'Aquila	20.000,00	Perdonanza celestiniana
Associazione LAIC	25.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Teramo	30.000,00	Festival Pigro - Ivan Graziani
Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli	50.000,00	Cinquantenario del festival
Associazione Carnevale d'Abruzzo	25.000,00	Carnevale di Francavilla
Museo Mutac di Picciano	50.000,00	Eventi all'interno del Mu.T.A.C.
Museo delle Genti d'Abruzzo	30.000,00	Museo delle Genti d'Abruzzo
AGBE	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Confraternita S. Maria di Loreto	20.000,00	Madonna che scappa - Sulmona
Associazione Dentro le mura l'Aquila	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Ateneo Internazionale della lirica	30.000,00	Camerata musicale sulmonese
Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio"	30.000,00	Premio Sulmona - Rassegna internazionale d'arte contemporanea
Sulmona International film festival	10.000,00	XXXVII edizione del Sulmona Cinema festival
ANFASS onlus di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Croce verde di Villarosa di Martinsicuro	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Notaresco	20.000,00	Contributo per attivita' sociali
Comune di Ovindoli	10.000,00	Realizzazione eventi culturali
Associazione nazionale Alpini - regione Abruzzo	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Fondazione studi celestiniani per la pace ONLUS	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Croce Rossa L'Aquila - Delegazione di Avezzano	37.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione Premio San Michele ONLUS	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione di Promozione Sociale "Il recinto di Michea"	10.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione nazionale Alpini - Sezione di Atri	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione pediatria per l'emergenza ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Associazione G.R.E. - Gruppo Radiocomunicazione Emergenza di Tortoreto	7.500,00	Contributo attivita' associativa
Associazione dei volontari della protezione civile Gran Sasso d'Italia ONLUS	15.000,00	Contributo attivita' associativa
Comune di Alanno	10.000,00	Fiera dell'Agricoltura
PIVEC - Associazione Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili - Distaccamento di Farindola	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Chiesa parrocchiale San Giovanni Apostolo ed Evangelista di Monte Gualtieri - Comune di Cermignano	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Chiesa parrocchiale San Nicola di Bari di Orsogna	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Parrocchia Nativita' Maria Santissima di Cupello	20.000,00	Tutela e valorizzazione di edifici di culto
Associazione ALBA - Associazione Abruzzese Liberi Bambini dall'Autismo con l'ABA	20.000,00	Contributo attivita' associativa
Corpo Nazionale Guardia Ecologica e Ambientale - Comando	10.000,00	Contributo attivita' associativa

regionale di Alanno		
Associazione Respira il Gran Sasso	5.000,00	Contributo attivita' associativa
Ente Manifestazioni Pescara	20.000,00	Contributo attivita' associativa - Eventi Calendario 2020
F.A.I. Fondo Ambiente Italiano Provincia di Teramo	5.000,00	Contributo attivita' associativa

Art. 30

(Rifinanziamento disposizioni regionali)

1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilita' e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330.2 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 4

(Misure per il rilancio dell'economia regionale)

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:
 - a) micro e piccole imprese;
 - b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di

- investimento effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.
3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.
 4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.
 5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di priorita' fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
 6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale puo' disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.
 7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonche' dei soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attivita' di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresì alle attivita' di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Il contributo e' altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attivita' stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019. Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.

9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando priorit  alle istanze:
- a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalit  di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societ  in house della Regione Fi.R.A. S.p.A..



Firmato digitalmente da:
FRANCESCA DI MURO
Direttore di Settore
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/08/2020 10:20
Seriale Certificato: 445874
Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023
TI Trust Technologies CA



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 32/3 del 5.8.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020 N. 26

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:03:22



Consiglio regionale

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne, la Regione con la presente legge:
 - a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento delle cure;
 - b) promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo;
 - c) riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi, proposte dall'Osservatorio di cui all'articolo 3, individua le strategie per realizzare i programmi predisposti dall'Osservatorio stesso concernenti l'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi e individua i centri regionali di riferimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, garantisce la piena operatività del regime di esenzione delle prestazioni erogabili alle pazienti affette da endometriosi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3

(Osservatorio regionale sull'endometriosi)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso l'Assessorato regionale alla Sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:
 - a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
 - b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e per l'informazione delle pazienti;
 - c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria;

- d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
 - e) analizzare i dati e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attività svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente;
 - f) coadiuvare l'Assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.
2. L'Osservatorio è composto da:
- a) l'Assessore alla Sanità o una persona da lei o da lui delegata, che lo presiede;
 - b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, una o uno di ambito ospedaliero e, sentita l'Università d'appartenenza, una o uno di ambito universitario;
 - c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL;
 - d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra dirigenti dell'Assessorato regionale del Lavoro e formazione professionale;
 - e) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'Assessorato regionale alle Politiche sociali;
 - f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
 - g) una o un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. L'Osservatorio è convocato dall'Assessore alla Sanità o da una persona da lei o da lui delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'Assessorato regionale alla Sanità.
5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 4

(Piano regionale e Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi)

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 e la Commissione consiliare competente, adotta un Piano regionale di azione per la prevenzione e la cura dell'endometriosi contenente gli obiettivi di attività delle articolazioni del Servizio sanitario regionale interessate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della patologia e prevedendone la loro organizzazione funzionale in rete.
2. La Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità e assicurando l'omogeneità sul territorio regionale;
 - b) assicurare uniformità di azione e di intervento adottando specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l'area dei servizi specialistici, anche l'ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio sanitari;

3

- c) organizzare e realizzare lo studio dell'incidenza e della prevalenza della malattia attraverso la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze, anche attraverso i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);
 - d) promuovere la qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione;
 - e) organizzare almeno due eventi formativi annuali per ogni provincia sulle tematiche inerenti la prevenzione e la diagnosi precoce;
 - f) inviare periodicamente su supporto cartaceo o informatico il materiale prodotto ai medici di famiglia, pediatri, distretti sanitari, consultori e ASL.
3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati al servizio della Rete incaricata per questa funzione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Attività delle associazioni di volontariato, campagne informative e formazione del personale sanitario)

1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e informazione inerente i percorsi terapeutici e la prevenzione.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere, in accordo con i dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi.
3. La Giunta regionale pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.

Art. 6

(Iniziative in occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi)

1. In occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio di cui all'articolo 3, si attivano per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'attuazione della presente legge avviene senza la previsione di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/3 del 5.8.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/08/2020 17:03:54

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/08/2020 08:34
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 32/6 del 5.8.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2020 N. 27

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/08/2020 17:04:24



Consiglio regionale

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale

Art. 1

(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, al personale non rientrante nelle fattispecie di stabilizzazione previste dalla legge, impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione dell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, viene riconosciuto nelle procedure concorsuali un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto, secondo le modalità stabilite nei relativi bandi.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/6 del 5.8.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/08/2020 17:04:53



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospin

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 10/08/2020 08:35

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 32/4 del 5.8.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2020 N. 28

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 12/08/2020 16:51:51



Consiglio regionale

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge disciplina le attività enoturistiche nel rispetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).
2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.

Art. 2

(Avvio delle attività di enoturismo)

1. Possono esercitare l'attività di enoturismo:
 - a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
 - b) imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo presentano la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico delle Attività produttive (SUAP) del comune in cui è esercitata l'attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La modulistica della SCIA è approvata dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le attività di enoturismo non possono essere svolte dai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).
4. Agli operatori agrituristiche iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 38/2012 che svolgono attività di vitivinicoltura, di degustazione e attività didattiche inerenti alla vitivinicoltura e il vino continuano ad applicarsi, ai fini dell'avvio delle attività, le disposizioni di cui alla l.r. 38/2012.

Art. 3

(Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo)

1. Durante lo svolgimento delle attività di enoturismo è presente il titolare dell'azienda o un familiare coadiuvante o un socio delegato o un dipendente delegato o un collaboratore

- esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio e essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);
 - b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo professionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale;
 - c) diploma o laurea in materie agrarie;
 - d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
 - e) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
 - f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;
 - g) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi ad oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management.
2. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1 lett. f), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Agricoltura del 12 marzo 2019 e dalla presente legge regionale.

Art. 4

(Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo)

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo garantiscono i seguenti standard minimi di qualità:
 - a) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
 - b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
 - c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
 - d) sito o pagina web aziendale almeno in tre lingue compresa l'italiano;
 - e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
 - f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
 - g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
 - h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

3

- i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici di vetro da degustazione al fine di non pregiudicare l'analisi sensoriale e di garantire la valutazione e il riconoscimento della qualità dei vini.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è stipulata, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
3. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti indirizzi per lo svolgimento di corsi di formazione tesi a garantire il rispetto, nell'esercizio dell'attività di enoturismo, dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5

(Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti)

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Abruzzo, quali:
 - a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
 - b) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con d.m. 350/1999;
 - c) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
 - d) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla Unione europea;
 - e) nel caso in cui l'abbinamento abbia ad oggetto prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato l'uso della cucina domestica, limitatamente all'assemblaggio degli stessi.
2. Dall'attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti, alimenti e bevande.
3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni abruzzesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al d.m. 12 marzo 2019 e del divieto di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono

4

attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese.

Art. 6

(Elenco degli operatori delle attività di enoturismo)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, disciplinandone le modalità di tenuta.
2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dalla presente legge che hanno presentato la SCIA.
3. Ai fini della istituzione ed implementazione dell'elenco i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 8, trasmettono annualmente i dati alla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 7

(Promozione dei percorsi enoturistici)

1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.

Art. 8

(Vigilanza e Controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni, dalle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura controlla i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui agli articoli 3 e 4, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori. Tale controllo è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 5 per cento di quelle presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai Comuni.

Art. 9

(Sospensione e revoca dell'attività)

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.
2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune dispone la revoca dell'attività e la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6.
3. L'attività è altresì revocata qualora l'interessato non abbia dato inizio alla stessa entro due anni dalla data fissata per l'inizio dell'attività stessa.

5

Art. 10
(Sanzioni)

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
2. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi.

Art. 11
(Norma transitoria)

1. I soggetti che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili alle attività enoturistiche si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

Art. 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/4 del 5.8.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 12/08/2020 16:52:24

Firmato da:
Roberto Santangelo
Codice fiscale: TINIT-SNTRRT81E11A345H
Ruolo: Consigliere
Valido da: 03-03-2020 13:35:04 a: 03-03-2023 13:35:04
Certificato emesso da: TI Trust Technologies CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-08-2020 13:05:12
Approvo il documento



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 32/4 DEL 5 AGOSTO 2020 "Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_iv/mem leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 2135

(Imprenditore agricolo).

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 19

(Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
- 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. *[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104]*.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredoano la segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,

e dalle leggi regionali.

- 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2012, N. 38

Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo.

Art. 4

(Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici)

1. E' istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agriturbistica di seguito definiti "Imprenditori agriturbistici".
2. E' istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agriturbistici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di seguito definiti "Operatori agriturbistici".
3. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agriturbistici ha come finalita' il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge 96/2006.
4. Coloro che sono gia' iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli "Imprenditori agriturbistici" se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' agriturbistica. Se provvisti, sono iscritti anche nell'elenco regionale degli "Operatori agriturbistici".
5. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori ed operatori agriturbistici e' assegnato alla Direzione regionale competente.

Art. 6

(Disciplina amministrativa)

1. Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agriturbistica di cui all'articolo 5, e intendono esercitare l'attivita' di agriturismo, presentano allo Sportello Unico per le attivita' produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) consente l'avvio dell'esercizio dell'attivita' agriturbistica dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.
3. In caso di accertata carenza dei requisiti dichiarati trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/1990.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006, l'esercizio dell'attivita' agriturbistica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
 - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
5. Il Comune fornisce alla competente Struttura regionale, nei sessanta giorni successivi alla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agriturbistici di cui all'articolo 4, comma 2.
6. Qualora l'azienda agriturbistica subisca modificazioni oggettive o soggettive, o qualora intervengano modifiche nei servizi offerti dalla stessa, e' necessario l'adeguamento del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agriturbistica e la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA).



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 10/08/2020 10:18

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA

DECRETI - REGOLAMENTO



Il Presidente della Regione

DECRETO N. 3/Reg. dell'11 agosto 2020

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il VERBALE N. 32/5 del 5.8.2020 del Consiglio Regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente Regolamento:

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto)

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente
(Dott. Marco Marsilio)

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:11:47



Consiglio regionale

Regolamento di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto)

Art. 1

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi economici previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) le famiglie che hanno al proprio interno un componente affetto da gravi patologie cliniche di carattere oncologico o che è in attesa di trapianto o è già stato sottoposto a trapianto al momento dell'invio della domanda di contributo; per famiglia è da intendersi anche quella unipersonale, cioè formata da un solo componente che coincide con il soggetto che necessita degli interventi sanitari contemplati dalla l.r. 42/2019.

Art. 2

(Requisiti specifici dei destinatari e priorità di accesso)

1. Possono presentare istanza per l'accesso ai contributi economici previsti dalla l.r. 42/2019 le famiglie residenti nei comuni della regione Abruzzo, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) hanno al proprio interno un componente affetto da gravi patologie oncologiche, a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che necessita di trattamenti radioterapici, chemioterapici o altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle suddette patologie in strutture autorizzate dal Servizio sanitario nazionale (SSN);
 - b) hanno al proprio interno un componente in attesa di trapianto o già sottoposto a trapianto, a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e che necessita di trattamenti clinici e continui in strutture autorizzate dal SSN.
2. Hanno priorità di accesso ai rimborsi previsti dalla l.r. 42/2019 le famiglie che non hanno alcun reddito e quelle il cui componente affetto da gravi patologie cliniche di carattere oncologico o in attesa di trapianto o già sottoposto a trapianto presenta una delle seguenti condizioni personali:
 - a) non ha alcun reddito;
 - b) ha perso il proprio posto di lavoro;
 - c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito.

Art. 3

(Descrizione delle spese soggette a rimborso e quantificazione dell'importo riconoscibile)

1. Il fondo regionale è destinato alla parziale copertura delle seguenti spese sostenute dalle famiglie nell'anno solare precedente per essere sottoposti a terapie o prestazioni cliniche presso strutture sanitarie regionali accreditate al SSN o presso strutture sanitarie di altre regioni accreditate al SSN:
 - a) Spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti che devono sottoporsi ai trattamenti clinici presso i luoghi dove insistono le strutture sanitarie individuate per le specifiche prestazioni di cura:
 - 1) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del soggetto interessato dalla patologia a quello di cura possono essere riconosciute nella misura massima del 100 per cento se sostenute per viaggiare con i comuni mezzi di trasporto pubblico (tram, bus, treno o aereo) o con autoambulanza, laddove già non coperte con altre risorse pubbliche. Le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblico o con ambulanza debbono essere adeguatamente documentate e devono essere sostenute in concomitanza con le prestazioni sanitarie. Il rimborso del taxi è previsto solo se utilizzato al di fuori del comune di residenza e all'interno del comune dove viene erogata la prestazione, con il massimo di due viaggi al giorno per raggiungere la struttura che eroga la prestazione clinica;
 - 2) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del soggetto interessato dalla patologia a quello di cura possono essere riconosciute nella misura massima del 50 per cento se sostenute per viaggiare con mezzi propri, di famiglia o di terzi; la spesa carburante è calcolata prendendo a base la somma dei chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria in cui sono effettuati i trattamenti clinici e percorso inverso, moltiplicata per un quinto del costo della benzina, prendendo a base il costo medio del carburante nel periodo riconducibile alla spesa;
 - 3) le spese di mantenimento nel luogo di cura del soggetto interessato dalla patologia per il periodo previsto per i trattamenti clinici, che sono dovutamente documentate e non coincidenti con situazioni di ricovero, possono essere riconosciute fino alla misura massima dell'80 per cento;
 - b) spese di viaggio, di vitto e alloggio sostenute da un familiare o accompagnatore, la cui presenza risulta certificata quale necessaria dalla competente struttura sanitaria:
 - 1) le spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura del paziente, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico possono essere riconosciute fino alla misura massima del 100 per cento, laddove documentate e non già coperte con altre risorse pubbliche;
 - 2) le spese di mantenimento dell'accompagnatore nel luogo di cura del paziente, limitatamente al periodo necessario per le prestazioni sanitarie, dovutamente documentate, possono essere riconosciute fino alla misura massima dell'80 per cento.
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), è subordinato alla certificazione della necessità di un accompagnatore da parte dello specialista competente per la patologia della struttura sanitaria pubblica regionale.
3. L'accompagnatore può anche non fare parte del nucleo familiare anagrafico del paziente.

3

Art. 4

(Rimborsi di spese sostenute fuori dalla regione Abruzzo)

1. In caso di richiesta di rimborso di spese sostenute per prestazioni presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate al SSN ubicate fuori dalla regione Abruzzo, l'istanza di rimborso è corredata da uno specifico certificato rilasciato dallo specialista della patologia delle strutture sanitarie pubbliche regionali in cui è attestato che la struttura sanitaria fuori regione è individuata per l'elevata complessità dell'intervento sanitario o per la particolare casistica, oppure da documento reso dalle direzioni sanitarie aziendali regionali che attesta che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori alle necessità di cura le quali assumono carattere salvavita.
2. Sono rimborsabili solo i costi associati a prestazioni erogate in regime istituzionale, certificate dalla struttura erogante, effettuate anche in strutture private convenzionate con il SSN, e sostenute nell'anno solare precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 5

(Importi massimi di rimborsi)

1. Il limite massimo di contributo riconoscibile ad ogni nucleo familiare è fissato in euro 2.000,00 annui, ovvero in euro 3.000,00 annui in caso di rimborso delle spese sostenute da paziente e accompagnatore.
2. La richiesta di rimborso delle spese sostenute può essere avanzata dai familiari anche in caso di sopravvenuto decesso del congiunto sottoposto a cura, purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione; in caso di morte dell'avente diritto al rimborso sopraggiunto successivamente alla presentazione dell'istanza, i familiari, ai fini della liquidazione del beneficio, se riconosciuto, ne danno comunicazione ai competenti uffici erogatori e presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure una dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi.

Art. 6

(Presentazione delle istanze e documentazione da allegare)

1. Le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'annualità precedente possono essere presentate dallo stesso paziente o da un familiare che lo rappresenta o dall'amministratore di sostegno, laddove ricorra il caso, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, Dipartimento competente in materia di politiche sociali.
2. In sede di prima applicazione, ovvero per l'anno 2020, le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2020, a far data dalla intervenuta pubblicazione della l.r. 42/2019, possono essere presentate entro il 30 settembre 2020.
3. Entro il 30 aprile 2021 possono essere presentate le istanze di rimborso delle spese sostenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
4. Le istanze di rimborso devono essere redatte sulla base del modello di domanda allegato al presente regolamento e devono essere corredate dai giustificativi di spesa, leggibili, e dalle ricevute di pagamento. Le ricevute valide sono quelle fiscali o equipollenti. Non sono ammessi gli scontrini fiscali in quanto privi di nominativo dell'acquirente.

4

5. Alla richiesta di rimborso sono sempre allegati i seguenti documenti:
- a) copia del certificato di accertamento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, rilasciato al paziente dalla commissione medica presso la ASL;
 - b) copia del certificato rilasciato dalla ASL territoriale attestante la patologia oncologica riconosciuta, la patologia che comporta la necessità di trapianto o il trapianto avvenuto;
 - c) certificato redatto dallo specialista della patologia delle strutture sanitarie pubbliche regionali in cui si attesta che la struttura sanitaria fuori regione è stata individuata per l'elevata complessità dell'intervento sanitario o per la particolare casistica oppure documento reso dalle direzioni sanitarie aziendali regionali che attesta che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori alle necessità di cura le quali assumono carattere salvavita (art. 3, comma 4, l.r. 42/2019);
 - d) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - e) attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del paziente in corso di validità; non è ammesso l'ISEE sociosanitario;
 - f) certificazione da parte della struttura competente dell'azienda sanitaria locale della necessità di un accompagnatore (solo per le richieste di rimborso spese di accompagnatori);
 - g) certificati in originale attestanti le date di effettuazione delle terapie o dei controlli (successivi alla diagnosi effettuata) rilasciati dalla struttura erogante;
 - h) il codice IBAN di un conto corrente bancario o postale almeno cointestato al paziente richiedente;
 - i) documenti giustificativi delle spese sostenute, ovvero la seguente documentazione in originale:
 - 1) biglietti aerei, del treno, del bus o ricevute del taxi con indicazione del percorso e della concomitanza con il trattamento clinico o con la visita di controllo;
 - 2) ricevute autostradali o telepass, con indicazione del percorso e della concomitanza con il trattamento clinico o con la visita di controllo;
 - 3) ricevute con nominativo e fatture del ristorante (del paziente, del paziente e dell'accompagnatore o del solo accompagnatore in caso di day hospital del paziente), rilasciate in concomitanza con la prestazione o con la visita di controllo;
 - 4) fatture di alberghi, pensioni o B&B o ricevute di affitto appartamento rilasciate in concomitanza con la prestazione o con la visita di controllo;
 - l) elenco dei documenti presentati.

Art. 7

(Procedura di ammissione a contributo)

1. Il Servizio competente in materia di Politiche sociali della Giunta regionale, trascorso il termine del 30 aprile di ogni anno (30 settembre per l'anno 2020) effettua i seguenti adempimenti:
 - a) verifica il numero delle istanze di rimborso pervenute e procede all'esame delle stesse rispettandone l'ordine di ricezione, come dal numero progressivo attribuito dal protocollo dell'Ente;

5

- b) provvede alla verifica del possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti e procede all'esame della documentazione di spesa allegata all'istanza dei soli soggetti con riscontro positivo;
 - c) per ogni istanza, prende atto del rimborso richiesto e, a seguito di valutazione di ogni singolo documento allegato, quantifica il rimborso ammissibile indicando per ogni documento non passibile di rimborso le motivazioni di non ammissibilità.
2. Concluso l'esame di tutte le istanze positivamente valutate, il Servizio competente in materia di Politiche sociali della Giunta regionale definisce la graduatoria dei soggetti ammissibili al rimborso che sono collocati in ordine crescente in base al valore dell'attestazione ISEE (dal valore più basso a seguire) in corso di validità presentata in sede di richiesta. A parità di valore ISEE precede in graduatoria il soggetto che:
 - a) non ha alcun reddito;
 - b) ha perso il proprio posto di lavoro;
 - c) ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito.
 3. Il contributo, nel limite massimo di euro 2.000,00 annui per nucleo familiare, aumentato a euro 3.000,00 in caso di rimborso a paziente e familiare o accompagnatore, è attribuito ai soggetti collocati nella graduatoria seguendo l'ordine crescente (dal primo collocato ai successivi), fino all'esaurimento dello stanziamento annualmente disponibile.
 4. Il Servizio competente in materia di Politiche sociali della Giunta regionale redige l'elenco delle istanze non ammesse a rimborso indicando per ognuna la motivazione di esclusione.
 5. L'istruttoria è conclusa entro i sessanta giorni successivi alla scadenza per l'invio delle istanze.
 6. Il rimborso è erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione mediante bonifico sul conto corrente indicato in sede di istanza.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/5 del 5.8.2020, ha approvato il presente regolamento.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:11/08/2020 17:12:08



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 10/08/2020 08:34

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA

Segue Allegato

8. Codice IBAN di un conto corrente almeno cointestato al paziente
9. Documenti giustificativi delle spese sostenute in originale:
 - biglietti aerei, del treno, del bus e/o ricevute del taxi con indicazione del percorso ed in data concomitante con il trattamento clinico o la visita di controllo
 - Ricevute di viaggio autostradali e/o telepass, con indicazione del percorso ed in data concomitante col trattamento clinico o la visita di controllo
 - Ricevute nominative e fatture nominative del ristorante (del paziente; del paziente + accompagnatore o del solo accompagnatore in caso di day hospital del paziente) rilasciate in concomitanza della prestazione o della visita di controllo
 - Fatture nominative di alberghi o ricevute nominative di affitto appartamento rilasciate in concomitanza della prestazione clinica o della visita di controllo.
10. Elenco dei documenti presentati con il dettaglio dei documenti di spesa contraddistinti per data.

Luogo _____ e data _____

firma

*Art 3 comma 4 - L.R. 42/2019

...

4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.





Il Presidente della Regione

DECRETO N. 4/Reg. dell'11 agosto 2020

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il VERBALE N. 32/7 del 5.8.2020 del Consiglio Regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente Regolamento:

Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche))

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente

(Dott. Marco Marsilio)

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:12:32



Consiglio regionale

Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche))

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 5 del regolamento n. 3/2016)

1. L'articolo 5 del regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Deposito sismico)

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2011 è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio ed al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 della l.r. 28/2011 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista.
3. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 2 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori. La ricevuta, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio.
4. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta protocollazione da parte del Comune della ricevuta telematica di deposito sismico, da custodire in cantiere con i relativi allegati.
5. La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio comunale, di cui all'articolo 3, comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 28/2011, decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio della ricevuta telematica di presentazione di cui al comma 3, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio.

Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

6. Il deposito sismico è altresì obbligatorio e si applicano le relative disposizioni di cui al presente articolo, per i lavori che comportano varianti sostanziali di interventi originariamente oggetti di deposito sismico come stabilito dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020.
7. Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. 28/2011 e per il rinnovo della ricevuta telematica dell'istanza ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
8. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è rinnovato solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 6 del regolamento 3/2016)

1. L'articolo 6 del regolamento 3/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Controlli sui depositi sismici)

1. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo.
2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
3. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, e all'Ufficio comunale competente.
4. Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:
 - a) conformità asseverazioni sottoscritte da: progettisti, direttori dei lavori, geologo, costruttori, collaudatore;

- b) comunicazione inizio lavori;
 - c) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - d) condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
 - e) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - f) completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell'istanza;
 - g) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - h) ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
5. In merito ai controlli sulla realizzazione l'Ufficio competente, in sede di sopralluogo, verifica:
- a) che presso il cantiere sia conservata la ricevuta telematica di presentazione del deposito sismico comprensiva di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali";
 - c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;
 - d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati rispetto al progetto del "deposito sismico".
6. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
7. In presenza di varianti non rilevanti, apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della relazione di Dichiarazione di Regolare Esecuzione.
8. In presenza di varianti sostanziali, apportate in corso d'opera, senza la prescritta ricevuta telematica di presentazione attestante l'avvenuto deposito sismico, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001.
9. Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nell'articolo 11, allegando alla Relazione a Strutture Ultimate l'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale e opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi; il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.
10. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.
11. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito positivo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.

4

12. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito negativo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.
13. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento della ricevuta telematica di presentazione del "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova istanza;
 - b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
 - c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.
14. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini previsti, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale."


Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/7 del 5.8.2020, ha approvato il presente regolamento.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 11/08/2020 17:12:55



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 10/08/2020 08:36
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it